



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 26-04-2023	OGGETTO: Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/20222/R/RIF
-------------------------	---

L'anno *duemilaventitre* addi *ventisei* del mese di *aprile* alle ore *18:30* nella Sala Consiliare di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
Mantovan Valeria	P	Marangon Liliana	P
Giacon Thomas	P	Luppi Roberto	P
Capanna Michele	P	Tessarin Marino	A
Guolo Luca	P	Veronese Maura	A
Tessarin Alessia	P	Mancin Dorianò	A
Bovolenta Chiara	P	Mantovan Mario	P
Permunionian Stefano	P	Ferro Adam	A
Gennari Francesca	P	Finotti Cecilia	A
Pregnoiato Francesca	A		

Presenti: 11 Assenti: 6

Invitato alla seduta senza diritto di voto ai sensi dell'art.22 dello Statuto Comunale, l'assessore esterno

Cognome e nome: Girardello Michela	Presenza: P
------------------------------------	-------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Michela Targa.

Stefano Permunionian nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Gennari Francesca

Marangon Liliana

Mantovan Mario

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 13 DEL 15.04.2023 AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF.

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con deliberazione n. 41 del 06.08.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI), modificato e integrato con successive deliberazioni di Consiglio Comunale negli anni successivi;

Dato atto che:

- con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, che tipicamente sono identificati nei Comuni i quali gestiscono direttamente il tributo TARI, (art. 1, comma 2, delibera n.15/2022);
- per i gestori del servizio rifiuti già a tariffa puntuale di natura corrispettiva, è obbligatorio recepire integralmente la delibera 15/2022 e il relativo allegato TQRIF, posto che si tratta di entrata di natura patrimoniale, nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre invece dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Costituzione), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Costituzione) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL, e pertanto, emerge l'obbligo di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della delibera ARERA n. 15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;

Viste, quindi, le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 15/2022 relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che determinano l'obbligo di integrare e modificare il vigente regolamento comunale TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (articoli dal 6 al 10 del TQRIF) e la decorrenza delle variazioni sia in riduzioni che in aumento (articolo 11 del TQRIF) recepiti con modifica agli articoli 30 e 31 del regolamento che disciplina la TARI;

- la disciplina relativa ai reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica importi addebitati in bolletta (articoli dal 13 al 18 TQRIF) recepiti nel nuovo articolo 31-bis del regolamento TARI;
- le modalità di pagamento che sono state recepite nel regolamento TARI aggiungendo all'articolo 29, i commi 5-bis e 5ter, (la periodicità di pagamento della TARI previsti nel regolamento vigente rispettano già le disposizioni previste dal nuovo TQRIF e per cui non è necessaria nessuna modifica);

Ritenuto, altresì, di recepire quanto già approvato con le modifiche al regolamento generale delle entrate, con deliberazione di Consiglio Comunale del 26 aprile 2023 n. ..., relativamente al tasso di interesse da applicare in caso di accertamenti e rimborsi, modificando gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 2 del regolamento per la disciplina della tassa di rifiuti facendo espresso rinvio al regolamento generale delle entrate;

Dato atto che l'approvazione delle modifiche regolamentari sopra riportate sono necessarie e improrogabili (scadenza 30 aprile 2023) in quanto costituiscono recepimento delle disposizioni obbligatorie impartite da ARERA, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del TUEL;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, modificato con deliberazione consiliare n. in data 26.04.2023;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

Ricordato che:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha disposto che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" (sganciando il termine di approvazione del PEF, tariffe e regolamento TARI da quello di approvazione del bilancio di previsione);
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto, successivamente, a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, precisando che "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 per gli Enti Locali è stato differito al 30.04.2023 dall'articolo 1, commi 775, dalla legge 197 del 29.12.2022;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt.49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai sensi degli artt. 49-1° comma e 147 bis. 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" con le modifiche proposte evidenziate allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art.70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, sarà soggetto a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. Di dare altresì atto che il regolamento verrà inserito nel sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006, il testo del Regolamento così modificato ha effetto dal 1° gennaio 2023.
6. Di provvedere a caricare tale deliberazione entro il 14 ottobre 2023 e previa sottoscrizione digitale secondo il formato previsto dall'allegato A del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

= = = =

Si dà atto che per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale.

Si dà atto che dalle ore 18:39 risulta presente anche il Consigliere Adam Ferro che partecipa alla trattazione dell'argomento e alla votazione per cui i Consiglieri presenti sono ora 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITI gli interventi **come di seguito integralmente riportati**

Presidente Stefano Permunion

Passiamo al quarto punto dell'Ordine del Giorno: "Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della deliberazione ARERA n. 1 5/20222/R/RIF". Per la relazione, passo la parola all'Assessore Michela Girardello. Prego, Assessore.

Assessore Michela Girardello

Grazie, Presidente. Anche in questo caso si tratta della necessità di intervenire sul regolamento, questa volta TARI, a seguito della delibera del 18 gennaio 2022 n.15 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, detta ARERA, con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale Testo Unico impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e i rapporti con l'utenza che tipicamente sono identificati nei Comuni, i quali gestiscono direttamente il tributo TARI. Si è quindi proceduto a verificare la compatibilità di quanto previsto dal vigente regolamento a quanto imposto nel suddetto Testo Unico, adeguandolo e modificandolo di conseguenza. Con l'occasione, si è rettificato anche l'art.35 del regolamento, ossia il passaggio relativo agli interessi applicati agli accertamenti e ai rimborsi, riportandosi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate in modo che in futuro, in caso di nuova variazione, basterà modificare un solo regolamento e gli altri si adegueranno automaticamente di conseguenza. Chiedo pertanto l'approvazione del punto.

Presidente Stefano Permunion

Bene, grazie Assessore. La discussione è aperta, se qualcuno vuole intervenire? Prego, Consigliere Mario Mantovan.

Consigliere Mantovan Mario

Solo per interrompere il silenzio. Sindaco, se... mi alzo, come è mia consuetudine. All'inizio della Legislatura aveva promesso che stava valutando più o meno di attivare la Commissione Affari Generali. Non so se l'abbia valutata o no, oppure almeno di convocare i Capigruppo.

Presidente Stefano Permunion

Scusi, rimaniamo nel punto di quello che abbiamo discusso.

Consigliere Mantovan Mario

Per le domande, dopo non... alla fine?

Presidente Stefano Permunion

Alla fine, sì.

Consigliere Mantovan Mario

Perfetto, se casomai mi è concesso. Grazie.

Presidente Stefano Permunion

Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2.

= = =

Terminato il dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'argomento, **presenti n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti (Consiglieri Mantovan Mario e Ferro Adam)** espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

Il Presidente
F.to Stefano Permunion

Il Segretario Generale
F.to Michela Targa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 15-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to BONAFE VERONICA.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/20222/R/RIF**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 19-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Luni Marco.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 29-05-2023

F.to L' INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

F.to IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato
